

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 030/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 126/CSA– RIUNIONE DEL 18 GIUGNO 2015

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO S.S.D. ACQUAESAPONE C5 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAYOFF SCUDETTO, ACQUA E SAPONE C5/REAL RIETI DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 716 del 12.5.2015)

La S.S.D. Acqua e Sapone Calcio a 5 S.r.l. ha, in data 13.5.2015, preannunciato a mezzo fax reclamo avverso la sanzione dell'ammenda, di cui al Com. Uff. n. 716 del 12.5.2015.

Tale sanzione veniva irrogata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con il Com. Uff. summenzionato, perché propri sostenitori, nel corso dell'incontro Acque e Sapone C5/Real Rieti disputato il 9.5.2015 valevole per i Quarti di Finale dei Play-Off Scudetto Stagione Sportiva 2014/2015, lanciavano ripetutamente palle di carta imbevute d'acqua contro il secondo arbitro e i calciatori della società avversaria desistendo da tale condotta solo dopo l'intervento del commissario di campo, che tramite altoparlante li invitava a desistere. Nella circostanza tuttavia alcuni di detti sostenitori ingiuriavano e minacciavano il commissario di campo sputandogli contro e attingendolo. Successivamente il medesimo commissario di campo, veniva colpito dal tappo di una bottiglia di plastica senza tuttavia subire conseguenze fisiche. All'inizio del secondo tempo ignoti attivavano il sistema d'allarme antincendio, la cui sirena suonava per metà del secondo tempo prima di essere disattivata. Per lancio di sputi contro il secondo arbitro senza colpirlo.

Con comunicazione in data 14.5.2014 sono stati trasmessi a mezzo mail alla detta società gli atti pervenuti dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 36bis comma 2 C.G.S., i motivi di reclamo debbono pervenire entro il termine perentorio di giorni 7 dalla data di ricezione della comunicazione medesima.

Non essendovi stata la prescritta presentazione dei (preannunciati) motivi di reclamo, il procedimento non può dirsi instaurato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello, con conseguente inammissibilità del preannunciato reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Acquaesapone C5 S.r.l. di Montesilvano (Pescara).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. BLANCHARD LEONARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CROTONE DEL 16.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 18.5.2015)

Con reclamo in data 27.5.2015, il calciatore Blanchard Leonardo ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 108 del 18.05.2015, in relazione alla gara Frosinone Calcio/F.C. Crotone, delibera con la quale il calciatore è stato squalificato per tre giornate effettive di gara per avere, al 40° del secondo tempo, colpito ripetutamente al petto ed al collo un calciatore avversario.

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata a 2 giornate effettive di gara anche con commutazione del turno di squalifica annullato con una sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia.

Il Blanchard sostiene di non aver posto in essere alcuna condotta violenta in danno del calciatore avversario Abel Gigli e questo sarebbe comprovato dal fatto che il gesto è stato “senza conseguenze”, come evidenziato dallo stesso Direttore di Gara nel suo referto.

Si sarebbe trattato, nel caso di specie, delle solite reciproche, reiterate e veementi schermaglie fra calciatori durante le fasi di gioco, sfociate nel classico gesto dello “smanacciare” (“con le mani”), senza conseguenze per i due contendenti.

Alla seduta del 18.6.2015, il legale della parte reclamante ha esposto la propria tesi difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

E' di tutta evidenza che la condotta tenuta dal Calciatore Blanchard, sebbene illecita, non può qualificarsi come condotta violenta, di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche in considerazione del fatto che il gesto non ha determinato conseguenze dannose per l'avversario trattandosi, nel caso che ci riguarda, di reciproche scorrettezze consistite in ripetuti spintonamenti non in grado di determinare conseguenze dannose per i calciatori, come attestato nel referto dallo stesso Direttore di Gara, allorquando afferma che l'evento non ha avuto conseguenze per l'avversario che, guarda caso, è stato espulso con identica motivazione.

Seppur la dinamica dei fatti confermi la natura non violenta della condotta di entrambi i calciatori coinvolti, dovrà essere in ogni caso sanzionato, il comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi sebbene privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori, ma svolti in un contesto di reciproche scorrettezze.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Blachard Leonardo, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. ABEL GIGLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CROTONE DEL 16.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 18.5.2015)

Con reclamo in data 27.5.2015, il calciatore Gigli Abel ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 108 del 18.05.2015, in relazione alla gara Frosinone Calcio/F.C. Crotone, delibera con la quale il calciatore è stato squalificato per tre giornate effettive di gara per avere, al 40° del secondo tempo, colpito ripetutamente al petto ed al collo un calciatore avversario.

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata a due giornate effettive di gara ritenendo la punizione comminata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa.

Il Gigli sostiene di non aver posto in essere alcuna condotta violenta in danno del calciatore avversario, Leonardo Blanchard, per la totale assenza, nel suo gesto, di ogni e qualsiasi intento

lesivo e ciò sarebbe comprovato anche dal fatto che il giocatore di parte avversa non ha riportato alcun danno fisico nell'evento per il quale si procede.

Si sarebbe trattato, nel caso di specie, delle solite reciproche, reiterate e veementi schermaglie fra calciatori durante le fasi di gioco, che in questo caso sono consistite in spintonamenti reciproci, ma in un contesto assolutamente privo di connotati violenti e di qualunque intento lesivo dell'altrui incolumità, senza conseguenze per i due contendenti.

Alla seduta del 18.6.2015, in assenza della parte reclamante il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

E' di tutta evidenza che la condotta tenuta dal Calciatore Abel Gigli, sebbene illecita, non possa qualificarsi come condotta violenta, di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche in considerazione del fatto che il gesto non ha determinato conseguenze dannose per l'avversario trattandosi, nel caso che ci riguarda, di reciproche scorrettezze consistite in ripetuti spintonamenti non in grado di determinare conseguenze dannose per i calciatori, come attestato nel referto dallo stesso Direttore di Gara, allorquando afferma che l'evento non ha avuto conseguenze per l'avversario che, guarda caso, è stato espulso con identica motivazione.

Seppur la dinamica dei fatti confermi, la natura non violenta della condotta di entrambi i calciatori coinvolti, dovrà essere in ogni caso sanzionato, il comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi sebbene privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori, ma svolti in un contesto di reciproche scorrettezze.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Aberl Gigli, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. PONTILLO VINCENZO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. VISCIANI IVAN,**

INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OUT, CALCIO POMIGLIANO/ARZANESE DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 25.5.2015)

La società A.S.D. Calcio Pomigliano, come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Com. Uff. n. 151 del 25.5.2015, con la quale, con riferimento alla gara Calcio Pomigliano/Arzanese del 24.5.2015, è stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate di gara effettive sia al calciatore Visciano Ivan, che al calciatore Pontillo Vincenzo.

Entrambi i suddetti calciatori sono stati sanzionati, si legge nella decisione del Giudice Sportivo, «per avere, a gioco fermo, colpito con una spinta al petto un calciatore avversario».

Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la società A.S.D. Calcio Pomigliano, censurando l'eccessiva severità della sanzione di cui trattasi e chiedendo che la stessa venga ridotta «nella misura della gravità del gesto». Secondo la ricorrente società, infatti, il gesto sanzionato «non è configurato nelle casistiche di gioco pericoloso, scorretto e/o violento atto a causare gravi danni all'avversario».

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Il comportamento dei calciatori di cui trattasi è, senza dubbio, meritevole di ferma censura e sanzione. Tuttavia, una complessiva rivalutazione della condotta posta in essere dai due calciatori di cui trattasi conduce a ritenere che la stessa possa essere considerata gravemente antisportiva, più che violenta in senso proprio.

Per queste ragioni, la sanzione della squalifica inflitta ai sigg.ri Visciano Ivan e Pontillo Vincenzo può essere ridotta da tre a due giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D'Arco (Napoli), riduce le sanzioni inflitte ai calciatori Pontillo Vincenzo e Visciani Ivan a 2 giornate effettive di gara ciascuno.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 20 ottobre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio